

# **Regolamento del Collegio Docenti del Liceo scientifico "Galileo Galilei" di Trento<sup>1</sup>**

## **Art. 1 - Competenze**

Nella specificità delle competenze attribuitegli dalla normativa vigente, dallo Statuto dell'Istituzione e dal presente regolamento, il Collegio dei Docenti concorre, in solido con gli altri organi collegiali e promuovendo iniziative di collaborazione con essi, al conseguimento dei fini indicati nel Progetto dell'Istituzione.

Esso ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative, avendo cura di favorire il coordinamento interdisciplinare e di adeguare i piani di studio, nei limiti previsti dall'ordinamento, alle esigenze formative degli studenti ed al contesto socio-economico di riferimento.

In particolare, compete al Collegio dei Docenti:

- la programmazione dell'attività didattico-educativa, in coerenza con i criteri generali per l'attività della scuola definiti dal consiglio dell'istituzione;
- l'elaborazione e la deliberazione della parte didattica del progetto d'istituto;
- le scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
- la proposta al Dirigente di attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili;
- la proposta di iniziative di valorizzazione delle risorse dell'Istituzione;
- l'approvazione delle attività aggiuntive, comprese quelle finanziate col Fondo di Istituto;
- l'individuazione e la nomina delle funzioni strumentali;
- la definizione delle commissioni e dei gruppi di lavoro, nei limiti delle proprie competenze;
- la designazione dei docenti componenti il nucleo interno di valutazione.
- la nomina di valutatori e tutor dei docenti in anno di prova;
- ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente.

## **Art. 2 – Insediamento, presidenza e composizione, articolazioni**

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e delibera il piano annuale di attività predisposto dal Dirigente.

Il Collegio è presieduto dal Dirigente scolastico ed è composto da tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato.

Nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione, lo Statuto prevede che il Collegio dei docenti possa articolarsi in gruppi funzionali allo svolgimento dei propri compiti anche favorendo, attraverso la costituzione di dipartimenti, il coordinamento disciplinare e interdisciplinare.

I dipartimenti disciplinari (Lettere, Matematica e fisica, Lingue straniere, Scienze, Filosofia, storia e religione, Disegno e storia dell'arte, Educazione fisica) riuniscono i docenti di materie affini per sostenere la didattica, favorire la ricerca, elaborare la progettazione formativa.

Essi sono articolazioni organiche del Collegio dei Docenti e le loro riunioni rientrano pertanto nel monte ore previsto per il Collegio dei Docenti.

---

<sup>1</sup> Approvato dal Collegio Docenti del 7 febbraio 2011, punto n.5, e recepito dal Consiglio dell'Istituzione con delibera n. 9 del 4 aprile 2011

Solo su delega del Collegio i dipartimenti possono procedere a deliberazioni autonome, che risultano comunque vincolanti esclusivamente per i membri del dipartimento che le abbia promosse.

Il Collegio dei Docenti può promuovere la costituzione di commissioni o di gruppi di lavoro ai quali affidare – in via permanente o temporanea – compiti di studio e di proposta su particolari tematiche, in preparazione delle deliberazioni che rimangono di esclusiva competenza del Collegio.

### **Art. 3 – Convocazione e ordine del giorno**

Il Collegio si riunisce su convocazione del Dirigente scolastico. La convocazione – corredata del relativo ordine del giorno formulato in modo chiaro e dettagliato e accompagnata, quando possibile, da sintetico materiale preparatorio – deve essere comunicata agli interessati con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.

Con preavviso comunque non inferiore alle 24 ore, il Collegio può essere convocato per sopravvenute urgenti esigenze di servizio.

Il Dirigente provvede altresì alla convocazione dello stesso in via straordinaria su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti, senza l'aggiunta di altri punti all'ordine del giorno.

### **Art. 4 – Modificazioni dell'ordine del giorno**

L'ordine del giorno non può essere modificato durante la seduta e non è consentito discutere di argomenti da esso non previsti.

Prima che abbia inizio la discussione di un argomento all'ordine del giorno, ogni membro può presentare una mozione d'ordine modificativa della sequenza dei punti all'ordine del giorno non ancora discussi. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l'organo collegiale con votazione palese.

### **Art. 5 – Proposta di punti da inserire nell'ordine del giorno**

Proposte di argomenti all'ordine del giorno del Collegio Docenti devono essere presentate entro dieci giorni dalla data prevista per la convocazione al Dirigente scolastico, che valuta l'opportunità del suo inserimento.

Qualora la proposta provenga da almeno un terzo del Collegio, l'argomento verrà inserito nell'ordine del giorno, previa verifica di compatibilità con le competenze del Collegio.

Ciascun componente può proporre al Collegio, che delibererà al riguardo, che un argomento venga iscritto all'ordine del giorno di una seduta successiva.

### **Art. 6 – Validità delle riunioni e giustificazioni delle assenze**

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Collegio.

Il Dirigente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta all'ora prevista dalla circolare di convocazione.

Le assenze relative all'intera seduta o a parte di essa devono essere giustificate.

Le sedute del Collegio sono, di norma, prioritarie su qualsiasi altra attività del personale docente.

### **Art. 7 – Durata delle riunioni e loro eventuale aggiornamento**

La convocazione del Collegio contiene anche l'ora di chiusura della riunione. La durata massima prevedibile è di quattro ore.

Nel caso di mancato esaurimento dell'ordine del giorno entro l'ora stabilita, il collegio, a maggioranza dei presenti, delibera se continuare i lavori oppure aggiornarsi al giorno dopo o ad altra data compresa comunque entro i sette giorni successivi.

In caso di aggiornamento, l'ordine del giorno non potrà essere modificato, né sarà possibile tornare su punti dell'ordine del giorno sui quali si è già deliberato.

### **Art. 8 – Attribuzioni della Presidenza**

Il Dirigente scolastico presiede il collegio e ne assicura il corretto funzionamento.

In particolare, apre e chiude la seduta, nomina il verbalista e due scrutatori, dà la parola, guida e modera la discussione, cura l'ordinato svolgersi dei lavori, stabilisce la sequenza delle votazioni.

In caso di assenza o impedimento il Dirigente viene sostituito dal collaboratore vicario.

### **Art. 9 – Presentazione e discussione dei punti all'ordine del giorno**

Ciascun punto all'ordine del giorno è preventivamente illustrato dal presidente o da un relatore designato, in tempi tali da garantire la successiva discussione.

Gli interventi, della durata massima di cinque minuti, sono fatti in due tornate successive, previa prenotazione anteriore a ciascuna di esse.

Tra una serie e l'altra può esserci un breve intervento con chiarimenti e/o precisazioni da parte del presidente o del relatore.

Spetta al presidente garantire l'ordine degli interventi, che non possono essere interrotti, ed il rispetto dei tempi; è suo compito inoltre richiamare alla pertinenza degli argomenti.

### **Art. 10 – Votazioni e approvazione delibere**

Le votazioni su una singola proposta si effettuano di regola per alzata di mano e con il conteggio in successione dei voti favorevoli, contrari, astenuti.

Gli scrutatori nominati ad inizio seduta contano i voti e li comunicano alla presidenza, la quale informa immediatamente il Collegio sull'esito della votazione.

La votazione è valida se il numero dei voti espressi (favorevoli e contrari) è pari almeno alla metà dei presenti più uno.

Nel caso di delibere obbligatorie (previste dalla normativa vigente, imposte dagli Organi superiori, indispensabili al funzionamento della scuola) la proposta risulterà approvata se il numero dei voti favorevoli è superiore al numero dei voti contrari.

In tutti gli altri casi la proposta risulterà approvata se il numero dei voti favorevoli è pari almeno alla metà dei presenti più uno.

Nel caso di due proposte alternative viene effettuata un'unica votazione.

Qualora le proposte in votazione siano più di due, si procede dapprima alla votazione per determinare i favorevoli a ciascuna di esse e si passa poi al ballottaggio tra le due proposte che hanno ottenuto il maggior consenso.

In entrambi i casi la deliberazione è approvata con le modalità sopra indicate.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Non è possibile procedere ad approvazioni generiche o "in blocco", se non quando la delibera del Collegio segue e ribadisce quelle - puntuali - dei singoli Consigli di classe.

## **Art. 11 – votazione segreta o per appello nominale**

La votazione è segreta nei casi in cui si attribuiscono cariche elettive, quando sono coinvolte situazioni personali, o qualora sia richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Nel caso di votazione segreta, la proposta è approvata se:

- a) il numero dei voti validamente espressi (escluse pertanto le schede bianche e le nulle) è pari almeno alla metà dei presenti alla seduta più uno;
- b) il numero dei voti favorevoli è superiore al numero dei voti contrari.

La votazione avviene per appello nominale in ordine alfabetico su richiesta di almeno la metà dei componenti. Valgono le stesse regole della votazione palese.

## **Art. 12 – Dichiarazioni di voto**

Ciascun membro dell'organo collegiale può esporre i motivi per i quali voterà a favore o contro, oppure si asterrà, in un tempo non superiore ai tre minuti. Ogni dichiarazione di voto (favorevole, contrario, astenuto) può essere riportata nel verbale della seduta su richiesta esplicita del dichiarante. Essa non è soggetta a discussione.

## **Art. 13 – Impossibilità di intervento dopo il voto**

Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire per nessun motivo e di conseguenza non sono consentiti commenti durante o dopo la votazione.

## **Art. 14 – Validità delle delibere**

Le deliberazioni degli organi collegiali, fatti salvi i casi in cui fanno riferimento ad una precisa data di scadenza, rimangono in vigore e producono effetti sino a quando non siano state modificate o sostituite da successive deliberazioni (o superate da norme di più alto livello).

Nel rispetto della libertà di insegnamento prevista dalla legge, le deliberazioni del Collegio impegnano tutti i docenti alla loro attuazione secondo le modalità stabilite.

## **Art. 15. - Verbale: stesura e approvazione**

Il verbale della seduta è redatto da persona delegata dal presidente. La redazione dei verbali degli organi collegiali avrà carattere sintetico. Saranno riportate le proposte, i risultati delle votazioni e le delibere approvate, le indicazioni informative e regolative fornite dal Dirigente e dai suoi collaboratori.

Il contenuto degli interventi sarà riportato integralmente solo quando l'intervenuto chiederà espressamente la messa a verbale di specifiche frasi. In tal caso il dichiarante ha la facoltà di produrre il testo della sua dichiarazione, anche in forma di mozione, oppure di dettarlo direttamente al segretario.

Il verbale indicherà anche l'effettiva durata della seduta, alla quale si farà riferimento per il computo delle ore.

### **Art. 16 – Pubblicazione del verbale**

Il verbale del Collegio Docenti è redatto, di norma, entro quindici giorni dalla data della seduta e pubblicato nell'area riservata "docenti" del sito della scuola.

### **Art. 17 – Approvazione del verbale**

Il verbale del Collegio viene approvato, a maggioranza dei presenti, all'inizio della riunione successiva. Eventuali modifiche del verbale emerse in sede di approvazione vanno ad integrare il verbale stesso.

### **Art. 18 – Approvazione e revisione del Regolamento del Collegio dei docenti**

Il presente regolamento è approvato dal Collegio dei Docenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Eventuali modifiche ad esso verranno approvate con la medesima modalità.